

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRENTO PER L'INNALZAMENTO DEL CONTENUTO SUCCO DI FRUTTA NELLE BIBITE ANALCOLICHE A TUTELA DEL "MADE IN ITALY" AGROALIMENTARE.</b> |
|-----------------|--|

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Trento ha presentato in data 18.04.2014 una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell'azione di Coldiretti per l'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "Made in Italy" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere.

Considerato che la Giunta comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti.

Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politico-programmatica ed il fatto che non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell'ente.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Trento, ritenendolo ampiamente condivisibile e di impegnarsi a tal fine ad intraprendere iniziative per sollecitare il Parlamento ad approvare un apposito emendamento diretto a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 20%, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza.
2. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.